



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO**  
via Tagliamento, 237 – 83100 Avellino  
Tel. (0825) 783829 – Fax (0825) 780011  
Sito: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
E-mail: [del.avellino@lnd.it](mailto:del.avellino@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2021/2022

### Comunicato Ufficiale n. 2/GST del 9 dicembre 2021

#### Decisione del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale, nella seduta deliberativa tenutasi in Avellino il 9 dicembre 2021, ha adottato la seguente decisione:

#### **RECLAMO VIRTUS SAN PAOLO BELSITO**

#### **GARA : VIRTUS SAN PAOLO BELSITO – CARBONARA CALCIO DEL 27/11/2021**

Il GST, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposto dalla soc. Virtus San Paolo Belsito, avente ad oggetto la regolarità della gara per la presunta violazione della norma sul numero dei calciatori inseriti nella distinta di gara, contravvenendo a quanto previsto dalla Regola n. 3 del Gioco del Calcio e ribadita sul C.U. n.1 del 07/07/21 del C.R. Campania pag. 100/101, visti gli atti ufficiali nonché le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Carbonara calcio ed esperiti gli opportuni accertamenti, rileva che lo stesso è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto.

Preliminarmente deve rilevarsi come l'orientamento recentemente assunto dal Collegio di Garanzia dello Sport- CONI, Prima Sezione – Presidente Mario Sanino con la decisione n. 19/2018 ha ritenuto di non sanzionare con la perdita della gara un analogo caso, decidendo, invece, la ripetizione della stessa, in assenza di una specifica sanzione prevista dall'ordinamento sportivo per il caso di specie.

La società reclamante sostiene che i calciatori di riserva in esubero segnati in distinta sono da considerarsi in posizione irregolare e, quindi, privi di titolo a partecipare alla gara. Essi, quindi, avendo garantito un "artificioso vantaggio tecnico" alla società ospitata, che si è potuto avvalere di un numero superiore di calciatori in panchina rispetto alla società ospitante, hanno influito sul regolare svolgimento della gara. Per tale ragione alla soc. Carbonara Calcio deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell' art.10 c. 1 del CGS.

Orbene, a parere di questo GST avere titolo a partecipare ad una gara significa essere in regola con il tesseramento e non avere squalifiche o altre inibizioni in corso. L'aggiunta oltre il numero consentito in una distinta non priva il calciatore del suo titolo a prendere parte alla gara e non può determinare la perdita della stessa in quanto non assoggettabile ai contenuti dall'art.10 CGS che, invece, fornisce sanzioni precise per condotte certe ed individuate.

Nel caso di specie, visto che non è possibile adottare una sanzione per una condotta non prevista dalla vigente normativa, lo scrivente ritiene, invece, che il comma 5 lett. c del medesimo art. 10 CGS possa ben collocarsi all'interno del procedimento in esame prevedendo la ripetizione della gara così come, peraltro, deciso dal Collegio di Garanzia dello Sport con la richiamata decisione che costituisce un precedente giurisprudenziale di valore assoluto, alla quale questo GST non può che uniformarsi ed attenersi.

Tanto premesso, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 24 del 02.12.2021 pag. 306,

delibera

di respingere il reclamo presentato dalla soc. Virtus San Paolo Belsito disponendo l'addebito della tassa reclamo sul conto della stessa società;

di disporre la ripetizione della gara in epigrafe inviando gli atti alla Delegazione Provinciale per la rifissazione;

di comminare alla soc. Carbonara Calcio l'ammenda di € 15,00 per compilazione difforme della distinta di gara.

**Il Giudice Sportivo Territoriale  
Vincenzo Festa**

**Publicato in Avellino, affisso all'albo della D. P. ed inserito sul suo Sito Internet il 9 dicembre 2021.**

**Il Segretario  
Tommaso Imperiale**

**Il Delegato  
Andrea Ruggiero**